

N. 141

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e 47, comma 7,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2014)

26/1/2015
Alle S. G. J.



Il Ministro della Giustizia

3/6-66 (2014)



SENATO DELLA REPUBBLICA GABINETTO DEL PRESIDENTE	
22 GEN. 2015	
Prot. n°	9035/2015 19
Cat.	

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

22 GEN. 2015

Andrea Orlando

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione Illustrativa

Il presente intervento normativo dà attuazione all'articolo 47, comma 7, della legge n. 247 del decreto legislativo n. 247 del 31 dicembre 2012 che dispone che «l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'intervento normativo prevede che il decreto del Ministro con il quale vengono indetti gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che della pubblicazione venga data tempestivamente notizia nei siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, a norma dell’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Referenti UL Giustizia: Carmelo Barbieri e Massimo Orlando
magistrati addetti all’Ufficio legislativo Ministero della giustizia
(06.68852590 - 06/68852671)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Col provvedimento in esame si disciplinano le modalità con cui effettuare la pubblicità del decreto del Ministro della giustizia che indice gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, in attuazione di quanto disposto dall’art. 47, comma 7, della legge 247/2012.

Si superano quindi il deficit informativo proprio della disciplina previgente, che prevedeva la pubblicazione del decreto nella sola gazzetta ufficiale, modalità inidonea a fornire un’informazione diffusa e facilmente accessibile.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

Il provvedimento intende assicurare la massima pubblicità del decreto ministeriale con cui si fissano gli esami di Stato per l’esercizio della professione forense.

A tal fine si prevede che il decreto del Ministro sia pubblicato non solo sulla Gazzetta ufficiale, ma anche, in area pubblica, sui siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense, per l’evidente ragione che la Rete facilita notevolmente l’accesso a questo tipo di informazioni.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR

Il dato relativo al numero di accessi alle sezioni dei siti Internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense consentirà di avere contezza dell’efficacia del provvedimento.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

I destinatari del provvedimento sono: il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale forense, i candidati all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTI

Nel corso dell’istruttoria AIR, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all’amministrazione pubblica; la stessa si è pertanto limitata all’apporto delle competenze interne al Ministero della giustizia.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento regolatorio è necessario per facilitare la conoscibilità del decreto ministeriale con cui si indicano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

All'interno della stessa amministrazione e nel corso delle interlocuzioni si è riscontrata la carenza di alternative concretamente praticabili per superare le criticità esposte e, per converso, si è ritenuto opportuna la previsione relativa all'inserimento del decreto ministeriale nei siti Internet del Ministero del CNF.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'opzione prescelta non presenta svantaggi di sorta e assicura una più agevole conoscibilità delle informazioni, da parte dei soggetti interessati a sottoporsi all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento, riguardando la pubblicità per l'accesso alla professione forense, non esplica alcun effetto sulle piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio la facilità di accesso alle pagine web dei siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento non ha alcuna incidenza sull'assetto concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) **Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**
Ministero della giustizia e Consiglio nazionale forense.
- B) **Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**
Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, che di per sé è destinato ad essere immediatamente conosciuto dai soggetti potenzialmente interessati.
- C) **Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.
- D) **I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**
Non solo previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.
- E) **Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**
A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso in esame il numero di accessi ai siti Internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione comunitaria, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'UE.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, a norma dell’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Referente UL Giustizia:

Massimo Orlando e Carmelo Barbieri

magistrati addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia
(06/68852761 - 06.68852590)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento intende assicurare la massima pubblicità del decreto ministeriale con cui si fissano gli esami di Stato per l’esercizio della professione forense.

A tal fine si prevede che il decreto del Ministro sia pubblicato non solo sulla Gazzetta ufficiale, ma anche, in area pubblica, sui siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense, per l’evidente ragione che la Rete facilita notevolmente l’accesso a questo tipo di informazioni.

Si superano quindi il deficit informativo proprio della disciplina previgente, che prevedeva la pubblicazione del decreto nella sola gazzetta ufficiale, modalità inidonea a fornire un’informazione diffusa e facilmente accessibile.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

la normativa attualmente vigente e che opera in via transitoria prevede la pubblicazione del decreto che indice gli esami di Stato per l’accesso alla professione forense sulla sola gazzetta ufficiale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento attua l’art. 47, comma 7, della legge 247/12 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell’intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è fatto ricorso alla tecnica della novella, trattandosi di materia non ancora interessata da regolazione secondaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia può acquisire autonomamente i dati relativi al numero di accessi al proprio sito Internet e, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forense le informazioni relative al numero di accessi effettuati presso il sito da quest'ultimo gestito.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

In riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si trasmette l'unita relazione tecnica.

Il coordinatore dell'Ufficio

Masimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente decreto finalizzato a disciplinare le forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, secondo le modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministero della giustizia.

Al riguardo, si rappresenta, che gli adempimenti ad esso connessi, potranno essere adeguatamente fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, a norma dell’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 20 giugno 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con _____ del _____;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Titolo I

Disposizioni generali.

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Art.2

Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione

1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.
2. Della pubblicazione del decreto è data tempestivamente notizia nei siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Visto il Guardasigilli



(2014)
3/4-64
D. Barbieri

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 11009/2014

Roma, addi

21 DIC 2014

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **2576/2014**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
FORME DI PUBBLICITA'
DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE
PER L'ESAME DI STATO PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO, A NORMA ART. 47,
COMMA 7, DELLA LEGGE 31
DICEMBRE 2012, N. 247**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Segretario Generale

Allegati N.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



1201/2014 21 DIC 2014
Numero ___/___ e data ___/___/___



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 02576/2014

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

Schema di regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'art. 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero del 10 dicembre 2012, trasmessa con nota n. 0010874.U dell'11 successivo e pervenuta in Segreteria in pari data, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso e considerato:

Il co.7 dell'art. 47 l. 31 dicembre 2012, n. 247, recita "L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Dalla lettera di tale disposizione risulta evidente come l'ambito della potestà regolamentare conferita al governo, ed in particolare al Ministro competente, non esuli dalla mera "attuazione" della disposizione suddetta, che già reca un preciso obbligo per l'Amministrazione. Tale ambito si risolve nell'indicazione dei limiti, nei quali possa dirsi "tempestivo" l'adempimento dell'obbligo di pubblicizzazione, e delle specifiche modalità di pubblicizzazione.

Si pone piuttosto – e l'Amministrazione sembra esserselo implicitamente posto – il problema del rapporto tra il regolamento in questione ed i regolamenti previsti e disciplinati dall'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 247 del 2012: se cioè il regolamento in esame costituisca uno dei regolamenti di attuazione della legge n. 247 del 2012, disciplinati con la previsione del procedimento e del termine di emanazione dal suddetto co. 3 dell'art. 1 della legge stessa, oppure costituisca un regolamento per il quale sia previsto un procedimento specifico ed un termine di emanazione peculiare.

A favore della tesi, per la quale il presente regolamento costituisce esplicitazione del potere conferito al Ministro dall'art. 1, co. 3, l. n.

247 del 2012, milita il fatto che il regolamento in oggetto si risolve pur sempre in un regolamento ministeriale di attuazione della citata l. n. 247 del 2012, che non si differenzia quanto a contenuto dagli altri regolamenti disciplinati con la suddetta disposizione di carattere generale e che costituisce pur sempre atto di esercizio del potere regolamentare disciplinato in linea generale dall'art. 17, co. 3, l. n. 400 del 1988. La diversità del termine previsto dal co. 7 dell'art. 47 si giustifica, con ogni probabilità, con un difetto di coordinamento o con la particolare facilità di ideazione delle norme di attuazione concernenti la tempestività della pubblicizzazione e le relative forme. A fronte della problematica surriferita l'Amministrazione ha assunto un atteggiamento conforme a tale tesi, per cui il regolamento in oggetto rientra fra i regolamenti disciplinati dall'art. 1, comma 3, l. n. 247 del 2012. Indici di tale atteggiamento sono: a) il fatto che l'Amministrazione abbia richiesto il preventivo parere del Consiglio nazionale forense, così come previsto dal suddetto art. 1, comma 3, l. n. 247 del 2012; b) il preambolo del regolamento in esame, che reca il rinvio esplicito all'art. 1, co. 3, suddetto; c) il fatto che sia stato elaborato il testo del regolamento, sul quale viene chiesto il parere di competenza, facendo riferimento non tanto al termine annuale, di cui al co. 7 dell'art. 41, quanto al termine biennale di cui all'art. 1, co. 3; d) il fatto che il preambolo faccia riferimento all'art. 17, co. 3; e) il fatto che il preambolo preannuncia che sarà richiesto il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

La mancata osservanza del termine di un anno dall'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 (quale previsto dall'art. 47, co. 7, della stessa legge) deriva non solo dal fatto che l'art. 1, co. 3, prevede un termine biennale, ma anche dalla natura meramente ordinatoria del termine, così come ritenuto da una consolidata giurisprudenza amministrativa. Quanto, poi, al contenuto del provvedimento normativo, si fa, innanzi tutto, notare come l'art. 1 costituisca una disposizione superflua, in quanto non fa che ripetere quanto già contenuto nel titolo del regolamento e, conseguentemente, nel comma 7 dell'art. 47 l. n. 247 del 2012.

Qualche riserva deve esprimersi, poi, sul co. 2 dell'art. 2, ove si prevede che “della pubblicazione del decreto è data tempestivamente notizia sui siti internet del Ministero della Giustizia e del Consiglio nazionale forense”. Infatti, se la previsione di un apposito regolamento ministeriale nasce anche dall'esigenza di dare un più specifico contenuto alla generica previsione di una “tempestiva” pubblicizzazione dell'avvio della procedura per l'esame di abilitazione, non sembra coerente con tali intenti prevedere che una forma di pubblicizzazione, che concorre con quella prevista nella Gazzetta Ufficiale, debba essere solo genericamente “tempestiva”. L'Amministrazione troverà il modo di procedimentalizzare la pubblicità sui due siti internet, sia immaginando un coordinamento degli uffici in modo da pervenire per quanto possibile ad una contestuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui siti internet, sia


prevedendo, - in ogni caso - dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, termini stringenti di comunicazione successiva dell'avvenuta pubblicazione e termini altrettanto stringenti per il trasferimento della notizia sul sito del Ministero e su quello del Consiglio nazionale forense.

P.Q.M.


Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Danzano Nocilla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini


Il Consiglio nazionale forense,

riunito nella seduta amministrativa del 20 giugno 2014

- Visto l'articolo 33 della Costituzione, che prevede un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare, l'art. 47, comma 7, ove prevede che l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal ministro della Giustizia;
- Visto lo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'art. 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", pervenuto a questo Consiglio in data 1 aprile 2014;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, questo Consiglio esprime parere sugli schemi dei provvedimenti attuativi della «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
- Considerato che questo Consiglio ha provveduto alla consultazione degli ordini e delle associazioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- Considerate le osservazioni pervenute sullo schema di decreto trasmesso;
- Sentito il Relatore, Cons. Avv. Andrea Mascherin, Consigliere Segretario di questo Consiglio;
- Considerato che lo schema di decreto costituisce puntuale attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- Ritenuto che il termine di novanta giorni di cui all'art. 2, comma 1, dello schema di regolamento soddisfa adeguatamente le esigenze di pubblicizzazione dell'avvio delle procedure dell'esame di abilitazione ai sensi del citato art. 47, comma 7;
- Considerato altresì che della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è data tempestivamente notizia nei siti internet del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto.

Roma, 20 giugno 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin



IL PRESIDENTE

Avv. Prof. Guido Alpa





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante
"Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio
delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato, a norma dell'art. 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".**

Il parere del Consiglio nazionale forense
(Roma, 20 giugno 2014)



Consiglio nazionale forense